

## **SINTESI**

### ***Causa Marcello Viola c. Italia – Terza Sezione – sentenza 5 ottobre 2006 (ricorso n. 45106/04)***

(in materia di diritto a partecipare al processo: dichiara non sussistere violazione dell'art. 6 par. 3 CEDU in caso di partecipazione all'udienza in videoconferenza; in materia di *ne bis in idem*: dichiara non sussistere, nella fattispecie, violazione dell'art. 4 del Prot. n. 7 per sostanziale diversità dei fatti posti a base di differenti processi)

**Fatto.** Ricorso proposto, ai sensi dell'art. 6 CEDU (*diritto ad un equo processo*) e 4 del Prot. n. 7 (*diritto di non essere giudicato o punito due volte*) da un detenuto condannato a seguito di processo al cui dibattimento aveva partecipato in videoconferenza, il che, a suo avviso, era avvenuto in violazione del diritto ad un equo processo. Il ricorrente, che era stato condannato anche per abuso di porto d'armi, asseriva di essere già stato imputato per tale reato in un precedente processo conclusosi con assoluzione.

**Decisione.** La Corte, esaminando l'art. 6 CEDU, ha rilevato che le esigenze sottese al paragrafo 3 rappresentano aspetti particolari del diritto ad un equo processo garantito dal paragrafo 1. La presenza dell'imputato nel procedimento riveste importanza capitale ai fini di un processo penale equo e giusto, sia per il suo diritto ad essere ascoltato sia per l'esigenza di controllare l'esattezza delle sue affermazioni e di confrontarle con quelle della vittima e dei testimoni; ciò anche se l'art. 6 non richiede espressamente che siano presi in considerazione gli interessi di tali soggetti, in quanto comunque tutelati da altri articoli della Convenzione. Pertanto, i principi che presiedono ad un equo processo richiedono che gli interessi della difesa siano bilanciati con quelli dei testimoni o delle vittime chiamati a deporre. Anche se non espressamente menzionata nell'art. 6, la facoltà dell'imputato di essere presente in udienza deriva dall'oggetto e dallo scopo dello stesso articolo e alla luce di tale facoltà si leggono le disposizioni di cui alle lettere c), d), ed e) del paragrafo 3. Quindi l'art. 6, letto nella sua interezza, riconosce all'accusato il diritto di partecipare realmente al processo, ivi incluse le facoltà di assistervi e di seguire il dibattimento. Però, l'esigenza della comparizione personale dell'imputato va valutata in relazione ai diversi gradi di un processo ed alla normativa che li disciplina. Tale comparizione non riveste in appello la stessa importanza decisiva che ha in primo grado. Le modalità di applicazione dell'art. 6 all'appello dipendono dalla specificità del singolo processo, poiché occorre tener conto dell'intero procedimento e del ruolo che vi ha svolto il giudice dell'appello. Perciò, anche quando tale giudice ha piena giurisdizione, l'art. 6 non implica sempre il diritto ad una pubblica udienza o, a maggior ragione, a comparire personalmente. È di importanza cruciale, invece, che l'imputato sia adeguatamente difeso sia in primo che in secondo grado, ma l'art. 6 non precisa le condizioni di esercizio della difesa, lasciando agli Stati la scelta dei mezzi più idonei per assicurare il diritto alla difesa, mentre spetta alla Corte valutarne la compatibilità con le esigenze di un equo processo, nella prospettiva di una tutela di diritti concreti ed effettivi e non teorici od illusori. In particolare, la compressione del diritto alla riservatezza della comunicazione dell'imputato con il difensore va valutata, con riferimento al diritto ad un equo processo, avendo riguardo all'intero procedimento e misure restrittive in materia di equo processo possono essere applicate solo se necessarie.

La Corte, preso atto delle disposizioni internazionali in materia di partecipazione al processo penale a mezzo di videoconferenza (II Protocollo addizionale alla Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 29 maggio 2000 e risoluzione in materia di protezione dei testimoni nel quadro della lotta contro la criminalità organizzata adottata dal Consiglio europeo il 23 novembre 1995) ha rilevato che le disposizioni nazionali in materia (art 146 *bis* delle norme di attuazione del c.p.p. *partecipazione al dibattimento a distanza*) – valutate non contrastanti con la Costituzione e la CEDU dalla Corte costituzionale italiana, con la sentenza n. 342 del 1999 – erano

state correttamente applicate. Nel caso concreto, poi, il ricorrente non si doleva di non aver potuto seguire il dibattimento, ma delle modalità della sua partecipazione, allegando che il mezzo tecnico prescelto avesse creato difficoltà di difesa, senza dimostrare però che altri imputati in situazione analoga alla propria fossero stati trattati in modo differente. Perciò la Corte ha valutato tali modalità e – considerato che la partecipazione a mezzo di videoconferenza di un imputato per delitti legati ad attività mafiose consente la realizzazione di fini legittimi ai sensi della CEDU, cioè difesa dell'ordine pubblico, prevenzione di reati, salvaguardia dei testimoni e delle vittime, nonché garanzia di una durata ragionevole del processo – ha ritenuto non esservi stata alcuna violazione dell'articolo 6.

Con riferimento all'asserita violazione dell'art. 4 del Prot. n. 7, la Corte ha poi rilevato che l'imputazione di porto abusivo di armi oggetto del secondo processo conclusosi con condanna si riferiva a fatti relativi ad un periodo successivo a quello cui aveva riguardo l'imputazione del primo processo conclusosi con assoluzione e che, pertanto, non vi era stata alcuna violazione dell'art. 4 del Prot. n. 7.